

STATUTO ASSOCIAZIONE PORDENONE LINUX USER GROUP APS **PNLUG APS**

ART. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita con sede legale in comune di Pordenone l'associazione non riconosciuta, apolitica e apartitica di promozione sociale denominata “**PORDENONE LINUX USER GROUP APS**” siglabile anche come “**PNLUG APS**”, di seguito detta “Associazione”. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di una o più sedi operative con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/17, delle leggi regionali in vigore in materia di terzo settore e loro modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L'eventuale successivo cambio di sede legale non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci.

ART. 2 FINALITÀ

1. L'Associazione è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione ha per scopo la diffusione della cultura informatica, con particolare riferimento al Software Libero e a Sorgente Aperto (Free/Libre Open Source Software, FLOSS) e all'Hardware Libero (Open Source Hardware), e la diffusione della cultura della collaborazione e del libero scambio del sapere come strumenti per perseguire il progresso e il benessere comune.

L'Associazione si propone quindi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi esclusivamente sociali e culturali, favorendo la crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d), g), h), i), l), z) del D.Lgs. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(Il Presidente)

(Il Segretario)

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 SOCI

1. Sono soci le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e le persone fisiche o altri Enti del Terzo Settore che fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
- Il numero degli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno solare in corso;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.



(Il Presidente)



(Il Segretario)

6. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
7. In base alle disposizioni del GDPR/EU tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
 - consultare i libri associativi attraverso presa visione presso la sede associativa.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Tesoriere;
 - Il Comitato interno dei revisori dei conti;
 - L'Organo di Controllo;
 - Il Revisore legale dei conti.



(Il Presidente)



(Il Segretario)

ART. 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel registro degli associati.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di aprile e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (es. e-mail o lettera). L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della conferenza audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
 - a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
 - b) sia consentito:
 - al Presidente dell'Assemblea, o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi Assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:
 - in sede ordinaria:
 - eleggere i membri degli organi associativi, compreso l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti se previsti;
 - eleggere i componenti del Comitato interno dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;



(Il Presidente)



(Il Segretario)

- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/17 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- in sede straordinaria:
- delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello statuto;
 - delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e può essere composto da 5 a 9 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo parere consultivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno.
4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (es. e-mail o lettera). È altresì consentita l'adunanza del Consiglio e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema della conferenza audio e audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:
 - a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
 - b) sia consentito:
 - al Presidente, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.



(Il Presidente)



(Il Segretario)

7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione.
8. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere il Vice Presidente con funzioni vicarie;
 - nominare il Segretario;
 - nominare il Tesoriere;
 - assumere il personale;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
10. I membri eletti del Consiglio Direttivo sono incompatibili con incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici e con incarichi di governo a livello europeo, nazionale o locale.
11. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dal Consiglio Direttivo è immediata nei momenti in cui il componente:
 - accetta la candidatura a componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo;
 - accetta una delle responsabilità politico-partitiche.

ART. 8 PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, del consigliere più anziano di età.



(Il Presidente)



(Il Segretario)

ART. 9 SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

ART. 10 TESORIERE

1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio medesimo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei vari registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 COMITATO INTERNO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il controllo contabile è esercitato dal Comitato interno dei revisori eletto dall'Assemblea anche tra i non soci. È costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il proprio presidente.
2. Il Comitato esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Comitato riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e messa a disposizione di tutti i soci.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.



(Il Presidente)



(Il Segretario)

ART. 13 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 14 VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17.

ART. 15 COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di Pordenone il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 16 DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.



(Il Presidente)



(Il Segretario)

ART. 17 RISORSE ECONOMICHE

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 19 BILANCIO

1. Ogni anno deve essere redatto, nelle forme previste dall'art. 13 c.1 e 2 e dell'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/17, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione



(Il Presidente)



(Il Segretario)

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. L'esercizio sociale deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno il 20% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art 27 c.c..
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, con finalità sociali operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al regolamento attuativo e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

~~~~~

(Il Presidente)

(Il Segretario)